

Allegato "A"
all'atto n. 16.499
della Raccolta

FONDAZIONE "PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURA"

STATUTO

Art. 1 (Fondatore, denominazione e sede)

Per iniziativa del Comune di Prato è costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile, la FONDAZIONE denominata "PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURA".

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Possono aderire, in qualità di Fondatori aderenti, enti locali e qualsiasi persona giuridica o fisica ai sensi dell'art. 5.

Nel perseguimento dei propri obiettivi statuari la Fondazione si ispira al Codice Etico ICOM dell'International Council of Museums, al programma di azione di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dello United Nations Regional Information Centre e allo European Code of Conduct for Research Integrity della ALL European Academies.

La Fondazione ha sede nel Comune di Prato.

La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune di Prato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 (Scopi e finalità)

1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività didattica, di ricerca scientifica di base e applicata, di divulgazione e di educazione scientifica, di difesa ambientale e di protezione civile.


2. La Fondazione potrà svolgere ogni attività commerciale connessa agli scopi statuari.

3. La Fondazione opererà nell'ambito dei seguenti settori:

- a) Scienze Naturali, Scienze della Terra, Scienze Ambientali, Scienze Planetarie e Astronomiche;
- b) Didattica, educazione, studi e ricerche in campo scientifico e documentario;
- c) Museologia e Museografia;
- d) Studio, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- e) Studio delle catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, protezione civile e ambientale.

4. In particolare la Fondazione si propone di svolgere attività riferite a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione di musei per lo più scientifici, attivi nell'ambito delle Scienze Naturali e Ambientali, delle Scienze della Terra, delle Scienze Planetarie e Astronomiche;
- b) partecipazione a sistemi museali e/o loro gestione e coordinamento;
- c) sviluppo di progetti di ricerca scientifica nei campi



delle Scienze Naturali, della Terra e Planetarie o in altri campi se e quando attinenti ai propri obiettivi statutarî;

d) partecipazione a spedizioni scientifiche, a congressi, convegni e simili;

e) inventariazione, catalogazione, conservazione, esposizione, prestito, studio delle collezioni proprie o affidate da terzi;

f) gestione di biblioteche scientifiche, centri di documentazione e fondi documentali specializzati;

g) gestione di reti e/o stazioni sismologiche, reti e/o stazioni meteorologiche, sistemi di monitoraggio strumentale;

h) progettazione, realizzazione e gestione di parchi ambientali, aree e oasi naturalistiche e servizi connessi;

i) recupero, accoglienza, cura, riadattamento e reintroduzione nell'ambiente della fauna selvatica e urbana;

j) didattica da sviluppare tramite visite guidate presso spazi museali propri o di altri enti e all'aperto anche con lezioni sul campo, tramite anche la realizzazione di ausili didattici;

k) sviluppo di progetti finalizzati al miglioramento dell'accessibilit  di persone con disabilit  a musei, attivit  culturali e attivit  educative;

l) aggiornamento professionale tramite corsi e, attivit  formative;

m) educazione ambientale e protezione civile;

n) collaborazioni con associazioni di volontariato attive in campo culturale e scientifico (in particolare naturalistico, geologico, geofisico, paleontologico, mineralogico, archeologico e ambientale);

o) collaborazioni con associazioni che abbiano obiettivi di interesse sociale;

p) iniziative ludico-educative;

q) ricettivit  e somministrazione di cibo e bevande funzionali agli scopi fondativi;

r) progettazione, organizzazione e gestione di seminari, workshop, convegni, conferenze, rubriche radio televisive;

s) progettazione, organizzazione e gestione di mostre temporanee anche presso altre strutture;

t) informazione ed educazione tramite mezzi di informazioni quali giornali, radio, televisioni, social media, strumenti web, produzione di materiale informativo, video, documentari, ausili didattici, pubblicazioni scientifiche;

u) organizzazione di eventi e iniziative aperti al pubblico se di natura compatibile con i propri obiettivi statutarî;

v) ogni attivit  connessa agli scopi statutarî che integri le suddette attivit  e che possa, comunque, considerarsi connessa ai fini sopra indicati;

w) esecuzione di studi di fattibilit , ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit  tecnico-economica o studi di impatto, nonch 

eventuali attività di produzioni di beni connesse allo svolgimento di detti servizi, nei limiti e con le modalità previste e consentite dalla legge;

x) realizzazione di perizie estimative di beni geologici, mineralogici, paleontologici, planetologici e naturalistici in generale, sempre nei limiti e con le modalità previste e consentite dalla legge.

5. La Fondazione può inoltre:

a) istituire, sovvenzionare e cofinanziare borse di studio, assegni di ricerca, fondi per stage, tesi di laurea o di dottorato di ricerca;

b) istituire premi per la ricerca, la didattica, la divulgazione scientifica;

c) sovvenzionare studi o ricerche;

d) svolgere qualsiasi attività nel rispetto dei propri obiettivi e delle proprie finalità istituzionali anche per finanziare la propria attività;

e) costituire o assumere partecipazioni in altre aziende o enti per finalità coerenti con lo scopo statutario;

f) effettuare acquisti o alienazioni necessari e utili per lo svolgimento delle proprie attività;

g) partecipare a procedure di evidenza pubblica di appalti o concessioni per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed opere.

6. L'attività della Fondazione si svolgerà principalmente nell'ambito suo proprio, salve le collaborazioni e le intese che potranno eventualmente realizzarsi con altri enti e strutture affini, operanti sia sul piano regionale sia nazionale ed internazionale, ai fini dell'attuazione dei propri scopi e purché le collaborazioni riguardino temi compresi nei fini istituzionali della Fondazione.

7. La Fondazione esercita le sue funzioni realizzando le seguenti attività:

A. gestione e organizzazione del Parco Naturale di Galceti e delle strutture e degli immobili ivi collocate che il Comune di Prato ha concesso o intenda concedere in gestione;

B. gestione e organizzazione del Museo di Scienze Planetarie;

C. gestione e organizzazione delle attività dell'Istituto Geofisico Toscano (IGT), ex Osservatorio Sismologico "San Domenico" di Prato.

8. Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, la Fondazione potrà avvalersi anche dell'attività di volontari come indicato nella L.R. 9 aprile 1990 n. 36 e della L. 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 3 (Patrimonio)

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione conferito dal Comune di Prato.

Il Patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato dal risultato della gestione del fondo di dotazione, dai versamenti dei Fondatori aderenti, da donazioni, legati ed



erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziare ed ampliare la Fondazione, oltre che dalle quote dei Sostenitori della Fondazione e da ogni altro bene che la legge consenta di valorizzare.

Art. 4 (Mezzi Finanziari e patrimoniali)

I mezzi finanziari della Fondazione per lo svolgimento della sua attività sono costituiti da:

- rendita del suo patrimonio;
- contributi versati dal Fondatore originario e dagli altri Fondatori aderenti;
- quote di sostegno erogate dai Sostenitori della Fondazione;
- proventi conseguiti dalla Fondazione con lo svolgimento delle proprie attività, anche commerciali;
- contributi erogati da enti pubblici o privati, da associazioni e persone giuridiche o fisiche;
- doni, legati, erogazioni da enti e benefattori;
- erogazioni liberali in denaro finalizzate all'attività di conservazioni, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo di beni di rilevante interesse paesaggistico culturale;
- concessione in uso o in godimento di beni, spazi e immobili di proprietà del Socio Fondatore, quale contributo di funzionamento in natura, integrativo del contributo finanziario destinato alla gestione;
- concessione in uso o in godimento di beni, spazi e immobili di proprietà dei Soci Sostenitori quale contributo di partecipazione alla gestione;
- ogni altra entrata potuta conseguire dalla Fondazione.

Art. 5 (Fondatori)

È Fondatore Originario il Comune di Prato.

Sono Fondatori Aderenti coloro che risulteranno iscritti nel libro soci nella apposita sezione.

Possono aderire in qualità di Fondatori Aderenti: enti locali e qualsiasi persona giuridica o fisica che s'impegni a versare una quota del fondo di dotazione e un contributo annuo. Le domande di adesione alla Fondazione devono essere rivolte al Presidente della Fondazione. Ogni nuovo Fondatore Aderente sarà ammesso in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone anche in ordine alla quota d'ingresso intesa come contributo al fondo di dotazione ed al contributo annuo.

Art. 6 (Sostenitori della Fondazione)

Sono Sostenitori della Fondazione coloro che contribuiscono all'arricchimento della dotazione patrimoniale o all'attività della Fondazione, mediante erogazioni di denaro, donazioni di beni o servizi, disponibilità di spazi o di altri beni in comodato gratuito, collaborazioni e contributi di natura non finanziaria di rilevante interesse per la Fondazione. Le domande di adesione di Sostenitore della Fondazione devono essere rivolte al Presidente della Fondazione. Ogni nuovo Sostenitore della Fondazione sarà

ammesso in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione. Sarà iscritto quindi nella apposita sezione del libro soci.

La qualità di Socio Sostenitore si perde su richiesta dell'interessato o per decisione del Consiglio di Amministrazione in caso di reiterato e perdurante disinteresse alle vicende e alle attività della Fondazione.

Art. 7 (Diritti dei Fondatori e dei Sostenitori)

Il Presidente della Fondazione deve informare periodicamente i fondatori sulla gestione della Fondazione ed in particolare deve inviare loro una relazione annuale sull'attività svolta dalla medesima, a corredo del Bilancio consuntivo, che contiene i risultati della gestione e la dimostrazione degli obiettivi raggiunti, in relazione a quelli previsti.

Annualmente il Presidente ed il Direttore della Fondazione illustrano ai Sostenitori della Fondazione il programma di attività svolta dalla medesima. I Sostenitori della Fondazione possono essere invitati all'Assemblea dei Fondatori, senza alcun diritto di voto.

Art. 8 (Estinzione della Fondazione e destinazione dei beni)

La fondazione è costituita senza limiti di durata. Si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e le risorse necessarie per la gestione corrente diventano insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla legge.

Il verificarsi di una delle cause di estinzione dovrà essere previamente accertato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Deliberato lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore per procedere alla liquidazione del patrimonio.

In caso di estinzione, i beni residui di proprietà della Fondazione saranno devoluti a soggetti con finalità non lucrative individuati con delibera dell'assemblea.


Art. 9 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore;
- Il Sindaco Unico;
- Il Consiglio Scientifico.

Art. 10 (L'Assemblea dei Fondatori)

È costituita dal rappresentante del Fondatore Originario e dai rappresentanti dei Fondatori Aderenti con poteri di voto corrispondente alla quota di fondo patrimoniale sottoscritta e versata.



L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e per richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Unico o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti della stessa Assemblea.

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, o e-mail o PEC contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'orario e la eventuale seconda convocazione. L'avviso deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Fondatori che rappresentino almeno la metà del Fondo di dotazione e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sostenitori della Fondazione di cui all'art. 6 possono essere invitati all'Assemblea dei Fondatori, senza alcun diritto di voto e senza che entrino a far parte del quorum costitutivo.

L'Assemblea ha la funzione d'Indirizzo sull'attività della fondazione e svolge i seguenti compiti:

- emana atti di indirizzo generale;
- individua l'ente o gli enti con finalità non lucrative a cui sarà devoluto il patrimonio in caso di liquidazione della Fondazione;
- determina il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri, qualora ammesso e nei limiti della normativa vigente;
- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea si adopera per realizzare ogni miglior coordinamento delle attività di interesse condiviso dei soci, di cui la Fondazione sarà soggetto attuatore.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri in rappresentanza del Comune di Prato, fra i quali sarà designato il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica per la durata di quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

È prevista per il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione la corresponsione di un rimborso di spese autorizzate e debitamente documentate, in caso di deleghe specifiche o missioni, ai sensi della normativa vigente.

Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le attuali disposizioni di legge in materia di compensi.

Alla scadenza, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino alla sua sostituzione da parte dei soci con i soli poteri di gestione ordinaria, a tutela dell'integrità del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio scaduto provvede prontamente alla convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione non appena ricevuta comunicazione delle designazioni dei nuovi componenti da parte del Comune di Prato.

Art. 12 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a. approva l'ingresso dei nuovi Fondatori Aderenti e determina la quota di ingresso intesa come contributo al Fondo di Dotazione;
- b. approva l'ingresso dei nuovi Sostenitori;
- c. provvede alla determinazione delle proposte di quote associative annuali da richiedere al Fondatore Originario Comune di Prato e ai singoli Fondatori Aderenti, per il funzionamento della Fondazione, sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo approvato, per ciascun anno, dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio sarà definitivamente obbligato al pagamento della propria quota associativa soltanto previa verifica della copertura della spesa sui propri bilanci e approvazione da parte dei propri organi deliberativi.
- d. approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione redatta dal Presidente della Fondazione;
- e. approva il bilancio preventivo per l'anno successivo in coerenza con i tempi dei documenti di programmazione dell'amministrazione comunale;
- f. determina i criteri e le regole per il riconoscimento del rimborso spese spettante al Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Comitato scientifico;
- g. nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il compenso;
- h. approva il regolamento e tutti gli atti che si riferiscono alla gestione del personale;
- i. determina il compenso spettante al Sindaco Unico
- j. nomina i componenti del Consiglio Scientifico;
- k. autorizza la Fondazione a stare in giudizio e nomina i suoi difensori;
- m. decide in merito ad eventuali modifiche statutarie;
- n. adotta tutte le altre decisioni che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi e quelle comunque attinenti all'organizzazione e gestione della Fondazione, allo svolgimento della sua attività per il conseguimento degli scopi della Fondazione stessa; per i detti scopi il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che potrà decidere di delegare al Presidente.

Art. 13 (Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga



opportuno o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Esso è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata e-mail o PEC, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'avviso deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza può essere convocato un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze hanno validità in prima convocazione quando vi intervengano almeno tre membri componenti il Consiglio e il Presidente; in seconda convocazione le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno due dei membri componenti il Consiglio e il Presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della parte cui afferisce il voto del Presidente.

I verbali delle decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio e da un Segretario.

Le funzioni del Segretario sono svolte da persona designata, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio.

Art. 14 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Originario.

Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione assume anche la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di grave impedimento del Presidente, con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza della Fondazione. La firma del Vice Presidente fa piena fede del grave impedimento del Presidente.

Art. 15 (Compiti del Presidente)

Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c. cura la vita e promuove lo sviluppo della fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d. sovrintende a tutte le iniziative ed attività della fondazione;
- e. sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- f. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g. ha la rappresentanza legale e la firma sociale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i

poteri attinenti all'ordinaria amministrazione;

h. in caso d'urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione di detto Consiglio;

i. assicura il coordinamento tra la programmazione della fondazione e le linee d'indirizzo dell'assemblea;

j. nomina procuratori generali o speciali ed anche procuratori alle liti.

Art. 16 (Il Direttore)

Il Direttore della fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza, anche dipendenti della fondazione, oppure mediante procedura che garantisca la massima pubblicità, trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione del personale.

Se incaricato con rapporto di lavoro a tempo determinato, tale rapporto potrà essere rinnovato secondo i termini di legge.

La nomina di Direttore è conferita con la maggioranza qualificata di tre su cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Funzioni del Direttore)

Al Direttore spettano i compiti stabiliti dallo statuto e quelli a lui eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Direttore è responsabile del buon andamento e del funzionamento della Fondazione.

In particolare, i compiti e le responsabilità del Direttore della Fondazione riguardano:

a) l'attuazione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione;

b) la direzione, l'organizzazione e la programmazione delle attività del personale;

c) la progettazione e la sovrintendenza delle attività didattiche ed educative, coordinando l'operato degli addetti a tali funzioni;

d) la sovrintendenza alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, allo studio delle collezioni e all'aggiornamento degli inventari e della catalogazione;

e) il coordinamento e il controllo dei servizi al pubblico, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard di qualità fissati sulla Carta dei Servizi;

f) la programmazione e organizzazione di tutte le attività nell'ambito del raggiungimento delle finalità della Fondazione, e in particolare collabora con il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico nella supervisione e monitoraggio dei progetti commissionati alla Fondazione;

g) la gestione e il coordinamento di tutte le operazioni di ordinaria amministrazione;



h) la predisposizione per ciascun esercizio dei documenti e degli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso d'anno ed in sede consuntiva, in coerenza con i tempi della programmazione del Fondatore Originario;

i) il monitoraggio periodico, con cadenza definita dal Consiglio di Amministrazione, sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dal Fondatore Originario e sull'equilibrio finanziario;

j) la firma dei contratti diversi da quelli relativi alla assunzione del personale e l'autorizzazione a emettere mandati di pagamento;

k) ogni altra funzione delegata dal Consiglio di Amministrazione, compresa la direzione tecnica qualora necessaria per lo svolgimento delle attività della fondazione e ricorrendo i requisiti a tal fine previsti dalla legge.

Art. 18 (Il Sindaco Unico)

Il Sindaco Unico è nominato dal socio fondatore Comune di Prato.

Il Sindaco Unico resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C..

Al Sindaco Unico è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della fondazione.

Verifica l'attività di amministrazione della fondazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.

Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Il compenso del Sindaco Unico è deliberato dal Consiglio di amministrazione che lo fissa sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali.

Art. 19 (Consiglio scientifico)

Il consiglio scientifico è composto da un Presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio Scientifico è nominato su indicazione dell'Università di Firenze o, in subordine, di un'altra università o di un ente di ricerca scientifica di rilevanza nazionale. I membri nominati sono scelti tra soggetti di riconosciuto prestigio che per esperienza, competenza e professionalità possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e sono rinominabili.

Ai componenti il consiglio scientifico non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, e comunque ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.

Alle riunioni del comitato scientifico hanno facoltà di partecipare, senza diritto al voto, il Presidente della Fondazione ed il Direttore della fondazione.

Il Consiglio Scientifico potrà adottare un regolamento interno per il suo funzionamento, che definisce e regola le sue attività e i rapporti con gli altri organi della Fondazione.

Art. 20 (Funzioni del Consiglio Scientifico)

Il Consiglio Scientifico supporta il Consiglio di Amministrazione nella attività di programmazione di tutte le attività di ricerca e sviluppo.

Il Consiglio Scientifico provvede alla programmazione della ricerca e alla organizzazione dei convegni, corsi di studio, cicli di conferenze, congressi ed ogni altra attività per progetti nell'ambito degli scopi della Fondazione.

I programmi, le spese e tutte le altre deliberazioni del Comitato medesimo e dei suoi organi producono effetti solo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Scientifico presenta al Consiglio di Amministrazione, prima della chiusura dell'esercizio e in coerenza con i documenti di programmazione della Fondazione, il Programma Scientifico, che deve avere valenza pluriennale. Le modalità di relazione dello stato di avanzamento del Programma Scientifico e dei singoli progetti in esso contenuti fanno parte del programma stesso.

Le sedute del Consiglio Scientifico devono essere verbalizzate.

Il Consiglio Scientifico, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un regolamento di funzionamento.


Art. 21 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

L'amministrazione della Fondazione è tenuta secondo le norme generali previste dalle vigenti disposizioni di legge, perseguendo le finalità della massima semplificazione e trasparenza ed applicando un controllo sulla gestione delle attività ed iniziative realizzate dalla Fondazione.

Al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio di esercizio nei limiti delle previsioni originarie, il Direttore della Fondazione opera un monitoraggio periodico con la cadenza definita dal consiglio di amministrazione da comunicare al Presidente della Fondazione.

Nel caso in cui il monitoraggio periodico faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Presidente deve immediatamente informare il



Consiglio di Amministrazione al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale e di mantenere i fabbisogni nei limiti dei contributi previsti.

Art. 22 (Il Bilancio di previsione)

Il bilancio di previsione - composto dal conto economico, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Sindaco Unico - contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all'esercizio successivo dell'andamento della gestione.

Il bilancio di previsione deve essere redatto in pareggio complessivo.

Il bilancio di previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dei Fondatori, ed è approvato in coerenza con i tempi della programmazione del Fondatore Originario.

Art. 23 Il Bilancio Consuntivo

Il bilancio consuntivo della fondazione è costituito dai documenti previsti dalle norme vigenti in materia di Fondazioni.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile ed inviato ai fondatori e all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica entro i 30 giorni successivi.

Al bilancio consuntivo è allegata una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dal Fondatore Originario, oltre che la relazione del Sindaco Unico.

Art. 24 (Utili della gestione)

La Fondazione non ha lo scopo di lucro.

Ogni eventuale utile o avanzo delle gestioni annuali deve essere destinato a copertura delle eventuali perdite degli esercizi pregressi, e successivamente ad incrementare e migliorare i servizi resi dalla Fondazione in conformità ai suoi scopi di utilità pubblica.

In nessun caso gli utili o avanzi della gestione potranno essere distribuiti.

Art. 25 (Statuto e modifiche)

Ogni modifica al presente Statuto - eventualmente proposta dall'Assemblea dei Fondatori - è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei voti.

L'approvazione di ogni modifica dovrà risultare dal verbale redatto per atto pubblico e dovrà essere approvata dall'Autorità competente per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 26 (Attività di indirizzo e controllo)

La Fondazione è soggetta alle disposizioni in materia di enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

L'attività di controllo si realizza attraverso:

1. Trasmissione ai soci del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla loro approvazione;
 2. Monitoraggio sul grado di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Fondatore Originario, che verifica l'adeguatezza delle scelte compiute in relazione alle strategie di indirizzo politico in termini di coerenza fra obiettivi e risultati, anche attraverso la rilevazione di indicatori di risultato;
 3. Monitoraggio della qualità, che verifica sia il rispetto di livelli standard di qualità delle prestazioni sia il grado di soddisfazione dell'utenza;
 4. Approvazione preventiva delle variazioni di Statuto da parte del Fondatore Originario;
 5. Monitoraggio della solidità patrimoniale e finanziaria, monitoraggio sulla economicità della gestione, monitoraggio delle spese e delle entrate, a consuntivo e in corso d'anno.
- Le fasi e i tempi del controllo sono di tipo preventivo, concomitante e consuntivo e si attuano attraverso verifiche periodiche in corso d'anno.

Art. 27 (Regolamenti)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, che dettano le regole di funzionamento, di assetto organizzativo e di erogazione dei servizi.

Art. 28 (Disposizioni transitorie)

Dal decorrere degli effetti giuridici della fusione per incorporazione della Fondazione Prato Ricerche nella Fondazione Centro di Scienze Naturali, e fino alla nomina del successivo consiglio di amministrazione da parte del Comune di Prato gli organi della Fondazione incorporante restano in carica conservando i ruoli e le funzioni di cui al presente statuto, con integrazione delle attività originarie. Il consiglio di amministrazione, nel medesimo periodo, è integrato dal Presidente della Fondazione Prato Ricerche, che assume il ruolo di Presidente della Fondazione Incorporante, con decadenza del predecessore.

F.ti: Tatiana Mancuso - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)



La presente copia è conforme al documento che trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 26 maggio 2021, Repertorio n. 31.176, Raccolta n. 16.499, reGistrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato il 27 maggio 2021 al n. 6802 serie 1T, munito delle prescritte firme, nei miei atti, fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono a quelle riportate e consta di sette fogli per tredici facciate.
Montemurlo (PO), diciassette giugno duemilaventuno.



